

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO PER IL MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO DA DESTINARE ALLA NEUROLOGIA DEL P.O. S. STEFANO DI PRATO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, A SEGUITO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, RIF.TO PROC. R19/791 BIS DEL 09.07.2021, A SEGUITO DI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1865 DEL 26.07.2021

CIG: Z6532CB73D

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 60421 del 19.08.2021 domiciliata per la carica presso l'Azienda,

E

L'Impresa Micromed S.p.a. a socio unico con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Giotto n. 2, C.F. e P.I. 03906850262 legalmente rappresentata dall'Ing. Cristiano Rizzo, nato a _____ (____) il ____/____/____, Codice Fiscale _____ in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della ditta Micromed S.p.a, domiciliato per la carica presso la sede della Micromed S.p.a.;

PREMESSO CHE:

- con nota del Direttore di rete Ospedaliera del 09.07.2021, a seguito di autorizzazione dalla Direzione Sanitaria, è stata richiesta fornitura quadriennale a noleggio in privativa di un apparecchio per il monitoraggio neurofisiologico da destinare alla Neurologia del P.O. Santo Stefano di Prato dell'Azienda USL Toscana Centro;
- a seguito di procedura di affidamento espletata dall'azienda USL Toscana Centro, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, con Determina Dirigenziale n. 1865 del 26.07.2021 e con nota prot. n. 53006 del 16.07.2021, la fornitura sopramenzionata è stata affidata alla ditta Micromed s.p.a.;
- con nota prot n. 60421 del 19.08.2021 il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino, a dare attuazione al contratto per la fornitura in noleggio quadriennale di un apparecchio per il monitoraggio neurofisiologico da destinare alla SOC Neurologia del P.O. S. Stefano di Prato dell'Azienda USL Toscana Centro;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Offerta economica della ditta aggiudicataria

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Decreto UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC;

all. D) DUVRI

all. E) Condizioni Generali di contratto parte integrante e sostanziale del presente atto

ART. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in noleggio quadriennale, comprensivo di manutenzione FULL-RISK, di un apparecchio per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio Modello **BRAIN QUICK ICU CP FLXY MX05 CM3 E NRGY** da destinare alla Neurologia del P.O. S. Stefano di Prato dell'Azienda USL Toscana Centro, come da configurazione di seguito dettagliata:

VideoElettroEncefalografo a 38 canali + 5CH EMG PE:

CODICE	QUANTITA'	DESCRIZIONE
CPU COMPACT xxx-yy	1	Computer Compatto con Schermo Touch Screen, velocità minima xxx MHz, memoria minima yy Mb. Completo di cavo
KIT SD PLUS FLEXI FULL	1	Kit di Acquisizione EEG 38 canali completo di Testina paziente SD PLUS FLEXI, cavo HBC EXPRESS ed interfaccia BQ PCI EXPR LTM FULL
KIT MX 1005 EP USB	1	Kit di Acquisizione EMG / PE 5 Canali per Sistemi Fissi. Composto di Testina MATRIX 1005 e Stimolatore Elettrico, Visivo ed Acustico ENERGY, Cavo HBC INT MATRIX, Cavo di Interconnessione HBC ENERGY MX, Interfaccia BQ USB
KIT SW EMG EP CLINIC	1	Kit Software di Acquisizione e Rilettura EMG e PE, versione CLINIC. Comprende SW EMG CL, SW EMG CONT, SW EMG NCV, SW EP CL, SW EP SEP, SW EP VEP, SW EP AEP
SW ANALYSER ACQ	1	Opzione Software EEG Analyser On-Line e Off-Line, versione Completa
SW ACQ CLINIC	1	Software di Acquisizione e Rilettura EEG, Versione CLINIC
SW ACQ DVIP	1	opzione Software di Acquisizione e Rilettura Video EEG Digitale su IP, Versione CLINIC
SW ACQ DVNET	1	Opzione Software di Real Time Networking, Remote Review via Rete da abbinare a SW ACQ DVxx
SW ACQ DVHD	1	Opzione Software di Acquisizione e Rilettura Video FullHD, da abbinare a SW ACQ DVxx
SW EVOLUTION	1	Abilitazione Software SystemPLUS EVOLUTION

SW S98 ARCH	1	Software SystemPLUS di Gestione Avanzata Archivio Pazienti
EP GOGGLES	1	Goggles per Stimolazione Visiva a LED, con connettore MiniDIN
EP INSERT PLUS	1	Nuovi Inserti Auricolari Calibrati per Stimolazione Acustica, comprensivi di adattatore EP INSERT ADAPT per utilizzo con Stimolatori della Serie ENERGY / MATRIX LIGHT EP
KIT CAMERA PRO PLUS IR	1	Kit Telecamera IP FullHD con Controllo PTZ e Zoom Ottico 10x e Commutazione Infrarosso Automatica CAMERA IP HD PRO, con Microfono IP MIC, Faretto Infrarosso VLAMP, Alimentatore IP POWER, Cavi di rete NET RJ45 1, NET RJ45 2, Supporto VSUPP PLUS e Adattatore FIX IP HD PRO per installazione su Carrelli CAR PLUS
BQ ARM GM MATRIX2	1	Supporto da Carrello (Serie CAR TORO e CAR POLE) per Testine MATRIX con Stimolatore ENERGY. Composto da Boccola FIX GM e Braccetto ARM GM MATRIX2
BQ ARM GM PLUS	1	Supporto da Carrello (Serie CAR TORO e CAR POLE) per Testine SD PLUS. Composto da Boccola FIX GM e Braccetto ARM GM PLUS
KIT CAR ICU	1	Kit Carrello Regolabile in Altezza con Trasformatore d'Isolamento per PC All in One (CPU COMPACT). Comprende Carrello CAR PLUS, 4 x Placche FIX CART, Trasformatore d'Isolamento TOR 500 W, Adattatore per Fissaggio Trasformatore FIX TOR, Barra Orizzontale per Braccetti BAR POLE NEW, Etichette KIT LABEL PLUS, Cavi KIT CB POWER, Cavo di Alimentazione per Trasformatore d'Isolamento

ART. 3- IMPORTO

L'importo del presente contratto per la fornitura a noleggio sopra indicata ammonta complessivamente ad € 37.776,00 oltre IVA, pari ad € 46.086,72 IVA inclusa 22%.

ART. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta sul medesimo, e avrà la durata di nr. 48 mesi.

Il canone di noleggio e la manutenzione full risk dell'apparecchiatura decorrerà dalla data dell'esito positivo del collaudo.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Contratto (All. E parte integrante e sostanziale del presente atto).

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto per il noleggio e la manutenzione full risk dell'apparecchiatura per l'Azienda è: D.ssa Marateresa Asquino.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il noleggio e la manutenzione full risk dell'apparecchiatura per l'Azienda è: Ing. Paolo Sprovieri.

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Sig. Carlo Tessari

ART. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

ART. 7- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **C27NVZ (ambito pratese)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

ART. 8- SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

ART. 10- CAUZIONE DEFINITIVA.

Si rimanda all'art. 34 del Regolamento dell'attività contrattuale di beni e servizi dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Delibera del DG n. 916 del 06.06.2019 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART 11 – RESPONSABILITA'

È fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Azienda contraente.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

ART. 12 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008.

Il fornitore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

In data 12.08.2021 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 12.08.2021 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto (Allegato D).

ART. 13- PENALI

Si rimanda all'art. 5 delle Condizioni generali di contratto e all'art. 113 bis del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda agli Art n. 108 e 109 del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all'art. 63 del Regolamento dell'attività contrattuale di beni e servizi dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Delibera del DG n. 916 del 06.06.2019 e ss.mm.ii

ART. 15 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Micromed S.p.a., l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A).

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

ART. 16– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo: <http://www.uscentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 17– SPESE PER LA REGISTRAZIONE.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

ART. 18- DISPOSIZIONI ULTERIORI.

Il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda USL Toscana Centro ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione del medesimo nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 19- FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

ART. 20- APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto, nella qualità di Procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza della documentazione di gara, di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alla specifica disciplina contenuta nella documentazione di gara e alle norme del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016, del Codice Civile, del Regolamento dell'attività contrattuale di beni e servizi dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Delibera del DG n. 916 del 06.06.2019 e ss.mm.ii scaricabile dal link <https://www.uscentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/82-atti-general/atti-amministrativi-general/787-regolamenti> e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
Dott.ssa Mariateresa Asquino

Per l'Impresa Micromed S.p.a.
Rappresentante Legale / Procuratore
Ing. _____

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.